

Foglio informativo

Ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 sulla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e del § 3 della Sezione II del Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia

FONDO ORDINARIO PER LE IMPRESE **(Credito commerciale alle PMI - Factoring pro solvendo)**

Informazioni sulla FINMOLISE S.p.A.

Denominazione:	Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A.
Sede legale e amministrativa:	Campobasso Via Pascoli n° 68
Indirizzo di posta elettronica:	finmolise@finmolise.it
Codice ABI:	num. 19151.0
Iscrizione Intermediario:	num. 19151.0 presso elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia
Gruppo bancario:	nessuno (<i>Azionista unico Regione Molise</i>)
Iscrizione registro imprese:	num. 00365540707 presso la Camera di Commercio di Campobasso
Repertorio Economico Amm:	num. CB-67877
Capitale sociale:	€ 27.500.000,00 i.v.
Riserve:	€ 2.240.156,00 (bilancio 2024).

PREMESSA

La Regione Molise, con delibera della Giunta regionale n. 212 del 7 maggio 2024, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale n. 11 del 18 aprile 2014, ha approvato i regolamenti attuativi per:

n° 606 del 21 dicembre 2016 - individuazione di ulteriori ambiti e precisamente:

- a) "Prestito Investimenti" finalizzato a finanziare gli investimenti in beni materiali ed immateriali connessi all'attività e già ultimati da non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, nonché quelli ancora in corso o da realizzare;
- b) "Prestito Capitale circolante" finalizzato a fare fronte ad esigenze di reintegro del capitale circolante;
- c) "Factoring PMI - Credito Commerciale alle PMI": anticipazione dei crediti commerciali.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL CONTRATTO DI FACTORING

Funzione economica e struttura del contratto.

L'operazione di *factoring* è il contratto con cui un'impresa specializzata (detta *factor*) s'impegna, contro il pagamento di una commissione variabile a seconda dell'entità degli obblighi assunti, a gestire, per conto di una impresa cliente (detta fornitore o cedente) l'amministrazione (ovvero la fatturazione, contabilizzazione, riscossione ed ogni altra operazione ad essa inerente) di tutti o di parte dei crediti di cui quest'ultima diventa titolare verso i propri clienti nella gestione della sua attività imprenditoriale.

La funzione del contratto è quella di razionalizzare un settore importante dell'impresa del fornitore e cioè quella della contabilizzazione e del recupero dei crediti presso la propria clientela: In tale operazione, costituiscono servizi accessori l'erogazione di anticipazioni e l'assunzione del rischio dell'insolubilità del cliente (limitato alla temporanea inesigibilità del credito, dato che la cessione avviene di solito *pro solvendo*). Il contratto può essere assistito da garanzie di natura personale, da una solidarietà passiva tra tutti i sottoscrittori del contratto, nonché da garanzie reali o fondi pubblici di garanzia.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

Il rischio principale derivante dall'insolvenza dei debitori ceduti che espone il Fornitore al diritto del Factor alla ripetizione delle somme anticipate sulla cessione dei crediti;

Il rischio derivante dalla decurtazione, a carico del Fornitore, dell'importo del credito ceduto per effetto dello scomputo delle commissioni e delle spese del Factor.

Condizioni economiche dell'operazione.

Commissione: 0,10 % mese dei crediti ceduti;

Anticipazioni sui crediti ceduti: Massimo 90% per ogni singola operazione in considerazione del rischio derivante dall'insolubilità dei debitori;

Tasso d'interesse nominale annuo fisso applicato sugli importi anticipati: Tasso indice IRS correlato alla durata dell'operazione + max 6,50% ovvero.

Il parametro IRS, rilevato da quotidiani finanziari, è quello del 1° giorno lavorativo del mese di stipula del contratto di prestito.

Si riportano, a titolo esemplificativo, i parametri vigenti alla data di elaborazione del presente foglio informativo

Tasso indice IRS 1 anno al	02/09/2025	1,160%
----------------------------	------------	--------

I valori aggiornati del tasso IRS o EURIRS sono consultabili all'indirizzo internet <https://www.euribor.it/eurirs-oggi/>

La commissione mese viene addebitata per ogni mese solare intercorrente fra la data di accettazione della cessione e la sua estinzione per pagamento da parte del debitore ceduto.

Gli interessi sono calcolati sull'importo anticipato per i giorni che vanno dalla data di anticipazione fino alla scadenza contrattuale dei crediti ceduti secondo la formula Capitale anticipato x tasso x giorni / 36500 (anno civile).

Esempio di ISC (Indicatore Sintetico di Costo)

Fido accordato €.	90.000,00	(pari all'90% del credito ceduto)	
Credito ceduto €.	100.000,00	con scadenza a 90 giorni	
Mesi di gestione	4	Commissione/mese	0,10%
Spese	0,00		
	Tasso di riferimento	TAN MASSIMO	ISC MASSIMO
	Tasso massimo	7,660%	8,104%

Sono escluse dalla suesposta determinazione dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) le spese di una tantum di istruttoria, se applicate, in quanto non sono determinabili ex ante riguardo al numero e all'entità degli utilizzi dell'affidamento. La formula applicata è la seguente:

$$((\text{Interessi} \times 36.500) / (\text{Capitale} \times \text{giorni})) + (\text{Oneri} \times 100) / \text{Fido accordato}.$$

Altri oneri dell'operazione (Importi massimi al netto dell'IVA):

Spese di istruttoria	0,00% dell'affidamento
Spese registrazione contratto – Spese notarili – Spese per perizie – Bolli	Al costo sostenuto come per legge o, per le spese notarili, da autonoma contrattazione del cliente e da questi liquidate direttamente al notaio
Spese sostenute direttamente dal cliente per assicurazioni o garanzie	Come da autonoma contrattazione del cliente

Il cliente è tenuto ad informare la Finmolise relativamente ad oneri da lui sostenuti direttamente a titolo di assicurazioni o garanzie ovvero per mediazione creditizia.

N.B. Il tasso, al momento della stipula, non potrà comunque essere superiore al "tasso soglia" vigente per la tipologia di operazione ai sensi della L. 108/96 in materia di usura.

La liquidazione degli interessi è determinata in via posticipata (gg. 365/360).

E' previsto il rimborso al costo degli oneri sostenuti dal Factor (spese postali e di notifica) e spese di istruttoria una tantum così come sono previste a carico del Fornitore, se sostenute, le spese di registrazione del contratto e delle cessioni; Nel caso d'inadempimento da parte del Debitore il Fornitore deve restituire tutte le somme che questo ha ricevuto a titolo di anticipazione dal Factor (comprendente degli interessi e delle commissioni).

Sono previsti interessi di mora nel caso di ritardo nel pagamento da parte dei debitori ceduti. L'interesse è pari al tasso applicato alla singola anticipazione senza maggiorazioni oltre una commissione dello 0,10% al mese sull'importo ceduto.

AIUTI DI STATO "DE MINIMIS".

Nel caso in cui il tasso d'interesse applicato risulterà inferiore a quello applicabile in relazione alla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02 del 19 gennaio 2008 (composto dal tasso di riferimento, mensilmente individuato, con la maggiorazione, in punti base, espressa nella matrice evidenziata dalla Commissione Europea) il prestito potrà essere concesso esclusivamente in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti UE di riferimento. In tal caso saranno osservate le condizioni soggettive e gli obblighi contenuti nei Regolamenti UE procedendo, tra l'altro, con la registrazione dei singoli finanziamenti sul portale del Registro nazionale degli aiuti.

L'eventuale aiuto di stato, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda), è pari alla minore quota di interessi scaturente dalla differenza fra il tasso contrattualmente applicato e quello di riferimento stabilito dalla UE, rettificato con la metodologia stabilita nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02 del 19 gennaio 2008.

Clausole contrattuali che regolano l'operazione.

Tra le principali clausole di contenuto non prettamente economico, per le quali resta ferma la disciplina dei contratti dei consumatori ex art. 1469 bis s.s. c.c., si segnalano quelle con cui:

- E' data facoltà al Factor di disporre dei crediti ceduti al fine di concludere qualsiasi accordo con i debitori (art. *Diritto del Factor di disporre dei crediti ceduti*).
- E' data ad entrambe le parti una libera facoltà di recesso per le prestazioni future. Quelle in corso resteranno valide e continueranno ad essere regolate dalle condizioni contrattuali fino alla loro estinzione (art. *Diritto di recesso*).
- Vi è un diritto del Fornitore alla retrocessione dei crediti in caso di totale adempimento degli stessi (art. *Diritto del Fornitore alla retrocessione del credito*).
- Vi è un'esenzione a favore del Factor dall'obbligo di cui all'art. 1267 c.c. (art. *Esenzione dagli obblighi di cui all'art. 1267 c.c.*)
- Vi è un diritto di ritenzione e di compensazione a tutela dei crediti del Factor nei confronti del Fornitore (art. *Diritto di compensazione e di ritenzione del Factor*).
- Il contratto ha piena efficacia dalla data di sottoscrizione. Il Fornitore deve offrire in cessione i singoli suoi crediti entro 30 giorni dalla data di spedizione della merce o di prestazione dei servizi; Il Factor, ad incasso avvenuto, provvederà a versare al Fornitore gli importi corrisposti dal Cliente ceduto (art. *Obblighi del Fornitore*)
- Vi è una clausola risolutiva espressa (Art. *Clausola risolutiva espressa*) che determina la risoluzione automatica del contratto se non si rispettano una serie di obblighi quali: insolvenze, inadempimento di obblighi di varia natura (positivi, negativi, informativi) assunti dal Fornitore, di garanzia dei crediti ceduti, anche con riferimento ad eventi che alterino la consistenza patrimoniale, e di rispetto delle norme; La clausola risolutiva espressa potrà essere applicata anche nelle ipotesi di apertura di procedure concorsuali, di protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche legali, giudiziali o volontarie, preesistenti o sopravvenute.
- Non sono previsti organi e/o procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie;
- L'art. (*Competenza esclusiva del Foro di Campobasso*) prevede l'elezione di un foro competente esclusivo nel luogo ove ha sede il Factor;
- Vi è l'obbligo per il Fornitore di comunicare l'eventuale cambiamento di domicilio a mezzo lettera raccomandata a.r., pena la mancanza di effetti di tale cambiamento per il Factor (art. *Elezione di domicilio*).

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

La Finmolise S.p.A. aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico bancario.

In caso di reclamo, definito come ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e.mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione verrà data risposta entro 30 giorni dalla ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Indirizzi per l'inoltro dei reclami: Finmolise S.p.A. – Area amministrazione Ufficio reclami, Via Pascoli, 68 – 86100 Campobasso (ovvero amministrazione@finmolise.it).

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente.

Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante da ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a € 20 per contributo alle spese della procedura.

Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it sono disponibili oltre alle disposizioni di riferimento, tutte le informazioni sul sistema, la Guida pratica all'ABF, il modulo per la presentazione dei ricorsi e le istruzioni per la compilazione.

Il ricorso può essere alternativamente:

- inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica in 80133 – Napoli, via Miguel Cervantes, 71 – tel. 081.7975111, o a qualunque Filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico, che provvede ad inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;
- presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario. Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007. Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione.

Nel caso di c.d. class action la controversia si intende sottoposta all'autorità giudiziaria dal momento in cui il consumatore o utente aderisce all'azione collettiva.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Factor	L'impresa specializzata che s'impegna, contro il pagamento di una commissione variabile a seconda dell'entità degli obblighi assunti, a gestire, per conto di una impresa cliente (fornitore o cedente) l'amministrazione (fatturazione, contabilizzazione, riscossione ed ogni altra operazione ad essa inerente) di tutti o di parte dei crediti di cui quest'ultima diventa titolare verso i propri clienti nella gestione della sua attività imprenditoriale
Fornitore o cedente	L'impresa cliente che cede tutti suoi crediti presenti e futuri derivanti da una serie o da tutti i rapporti con la clientela all'impresa specializzata nel factoring.
Cessione del credito pro-solvendo	Trasferimento del credito dal Fornitore (cliente) al Factor con la garanzia da parte del primo della solvibilità del debitore ceduto
Contabilizzazione	Operazione con cui il Factor redige le partite di dare ed avere per ogni singolo creditore ceduto. Questa contabilizzazione è comunicata al cliente periodicamente.
Anticipazione sui crediti ceduti	Somma non superiore al 90 % del credito ceduto pro-solvendo con cui il Factor anticipa una parte dell'intero credito al Fornitore il quale così realizza in via anticipata gran parte della sorte capitale del proprio credito.
TAN – Tasso Annuo Nominale	E' il tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato all'importo del finanziamento per la determinazione degli interessi.
ISC – Indicatore Sintetico di Costo	Indice del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali su base annua, corrispondente al Tasso annuo effettivo globale, e tiene conto degli interessi, degli oneri e delle spese accessorie (ad esempio spese di presentazione, commissioni, ecc.). Viene determinato in applicazione ai criteri indicati nelle "Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei cambi (pubblicate in G.U. n. 40 del 18/02/2003).